



Dichiarazione congiunta Uneba – OO.SS. CGIL FP – CISL FP – CISL FISASCAT – UIL FPL – UIL TUCS

Sensibilizzazione per l'applicazione dell'Istituto della Banca Etica Solidale art. 67 del CCNL Uneba 2017-2019

Il giorno 28 del mese di aprile 2021 in Roma quale sede congiuntamente designata e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in ordine all'emergenza COVID-19 nel pieno rispetto delle prescrizioni di contenimento e distanziamento statuite dalle autorità preposte, in via telematica si sono incontrati:

- **UNEBA**
- **le Organizzazioni Sindacali**
 - FP CGIL
 - CISL FP
 - UIL FPL
 - CISL FISASCAT
 - UILTUCS

1

firmatari del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dei settori socio-assistenziale e socio-sanitario, ed educativo Uneba 2017-2019.

Visto

- l'art. 67 – Banca Etica Solidale – con il quale le parti hanno concordato, a decorrere dal 01.01.2020, **la costituzione della Banca Etica Solidale**;
- il nuovo istituto contrattuale ha natura sperimentale e trova applicazione per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2022;
- i valori e l'etica sono argomenti sempre più presenti nella vita delle organizzazioni associate ad Uneba che applicano il CCNL;
- la Banca Etica Solidale può essere uno strumento di incontro dove le persone e le organizzazioni esprimono reciprocamente trasparenza, solidarietà, partecipazione facendone uno strumento anche culturale per la promozione di un'economia etica ad impatto e di reciprocità;



- vincolo fondamentale della Banca Etica Solidale è di rispettare e tutelare il lavoratore e promuovere relazioni interpersonali fondate sulla solidarietà e centralità della persona;
- la partecipazione come diritto di essere parte attiva nel raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Banca Etica Solidale attraverso un uso responsabile delle disponibilità accantonate;

Premesso che

1. la Banca Etica Solidale ha natura solidaristica e nasce quale istituto a forte partecipazione dei lavoratori con la dotazione di una giornata di lavoro che transita alla data del primo gennaio dell'anno da quelle già previste per le Riduzioni di orario di lavoro (Rol) e introduce il concetto di solidarietà tra i colleghi;
2. permette ai lavoratori di **donare** in tutto o in parte i recuperi maturati a fronte di prestazioni eccedenti l'orario di riferimento, le ferie di cui all'art. 55 del CCNL per la parte che supera il minimo non disponibile (ossia le 24 giornate annue) e monetizzabile (pari a 2 giornate), previsto dal D. Lgs. 66/2003 i permessi per riduzione orario di lavoro di cui all'art. 50 del CCNL che alla data del 31.12 di ogni ciascun anno risultano non goduti ed accantonati a banca ore, le ore per festività coincidenti con la domenica di cui all'art. 54 del CCNL accantonate a banca ore, la banca ore di cui all'art. 66 del CCNL;
3. la donazione di cui sopra, valorizzata, costituisce accantonamento destinato a finalità solidaristica e determina un meccanismo che permette ai lavoratori di sostenere e supportare i colleghi i cui giorni di ferie e permessi retribuiti siano esauriti e che si trovino in situazioni di necessità per importanti motivi, necessità di assentarsi dal lavoro per l'assistenza dei figli, del coniuge o assimilati ai sensi delle vigenti leggi, o degli altri parenti o affini di primo grado (genitori) che versino in gravi condizioni di salute; non siano state già accolte per le stesse necessità altre richieste nei 12 mesi precedenti; sono fatti salvi i casi di particolare gravità; non abbiano a disposizione, al momento della richiesta, più di 24 ore di istituti individuali retribuiti residui (a titolo esemplificativo: ferie, permessi, ore assistenza parenti con disabilità -Legge 104/92- di maturazione dell'anno ecc.) o ancora, ad esempio, una malattia grave. Sono fatti salvi gli accordi già sottoscritti al secondo livello sulla stessa materia;

per tutto quanto sopra le Parti sopradescritte, in una logica di corresponsabilità,



- a) ritengono sia importante tenere presenti **i valori ed i principi alla base dell'Istituto della Banca Etica Solidale** nello svolgimento del lavoro **anche quale elemento distintivo della contrattazione collettiva e come tale da valorizzare**;
- b) la Banca Etica Solidale è un importante risultato di fattiva collaborazione che conferma l'attenzione e l'impegno che Sindacati e Uneba hanno investito per lavoratrici e lavoratori, ed è solo un primo passo verso un sistema di welfare aziendale che potrà di certo svilupparsi ulteriormente come segno di una "società" efficiente che può dare serenità e accrescere lo spirito collaborativo nel clima lavorativo;
- c) **evidenziano l'importanza e l'obbligatorietà dell'attuazione** della Banca Etica Solidale, del regolamento aziendale e la composizione dell'apposita Commissione richiamata nell'allegato 5 al Contratto di lavoro;
- d) concordano di attivarsi per promuovere, tra i lavoratori e le lavoratrici occupati negli Enti, campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e fruizione della Banca Etica Solidale;
- e) condividono la seguente sintesi operativa:
- attivazione da parte della RSA/RSU della Commissione valutativa già individuata nel testo dell'articolo
 - adozione del regolamento già definito sempre in sede contrattuale ed allegato al CCNL
 - al primo gennaio dell'anno (per il primo anno alla data del 01.01.2020) e per i successivi due anni, il personale in forza in tale data determina la costituzione dell'accantonamento pari ad una giornata di ROL (pari a 1/9 di 57,66 ore per il rapporto di lavoro a tempo pieno e riproporzionabile in caso di rapporto a part-time)
 - incremento successivo con eventuali donazioni a cura dei lavoratori delle proprie disponibilità già richiamate al punto 2 del presente documento
 - le quote orarie cedute e confluite nella Banca Etica Solidale sono valorizzate nel fondo sulla base della retribuzione goduta dai dipendenti cedenti al momento della cessione; il valore monetario complessivo così determinato sarà diviso per la retribuzione oraria del dipendente fruitore, al fine di definire il numero di ore di permesso che saranno fruito dal lavoratore beneficiario
 - al termine dell'anno solare il Fondo Banca Etica Solidale, accoglierà i residui della valorizzazione delle ore donate e non redistribuite



- a fine esercizio l'Ente informerà la commissione di cui all'art. 67 o, se non costituita, le OO.SS., RSA, RSU sul saldo, secondo le indicazioni riportate nell'allegato 5 al CCNL.

Le parti concordano di dare efficacia alla presente nota (dichiarazione) congiunta raggiunta in modalità di videoconferenza attraverso lo scambio della stessa a mezzo di e-mail ordinaria a valere a titolo di sottoscrizione definitiva.

Roma 28 aprile 2021

Le Organizzazioni Sindacali

CISL FP f.to Berardi Franco/Marzoli Massimiliano

CGIL FP f.to Elena de Pasquale/Vannini Michele

UIL FPL f.to: Perna Bartolomeo

CISL FISASCAT f.to: Fabrizio Ferrari/Piero Casali

UIL TUCS f.to: Paolo Proietti/Riccardo Serri

U.N.E.B.A.

Il Presidente f.to Massi Franco

C.T.: f.to Burattin Ernesto

f.to: Conforti Luciano

f.to: Palladini Alessandro

f.to: Gamba Valeria

f.to: Cantamessa Severino

f.to: Grigoni Giuseppe

f.to: Baccelli Alessandro

f.to: Carmelo Capizzi

f.to: Maurizio Di Bella

f.to: Giancarlo Maurandi